

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI
TIROCINI CURRICULARI PER STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE-DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella persona del Prefetto Franco Gabrielli Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

e

l'Università degli Studi Roma Tre- Dipartimento di Giurisprudenza, nelle persone del Rettore prof. Luca Pietromarchi, del Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata e del Direttore di Dipartimento Prof. Giovanni Serges

VISTA la 1. 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che, all'art. 18, disciplina i "Tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il d.m. 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 l. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento";

VISTA la proposta formulata, ai sensi dell'art. 2 del d.m. appena citato, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito: Dipartimento di Giurisprudenza) all'indirizzo del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito: Dipartimento P.S.), ai fini dell'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento in favore degli studenti iscritti presso il Dipartimento di Giurisprudenza;

CONSIDERATO l'interesse condiviso del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento P.S. di favorire la cultura amministrativa e della sicurezza;

CONSIDERATO che le Parti convengono sulla opportunità di favorire l'incontro tra l'attività didattica-formativa svolta dall'Università con il mondo del lavoro, instaurando e sviluppando adeguate forme di collaborazione e d'intesa per consentire il raccordo tra l'attività di formazione giuridica svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e l'attività di cura dell'interesse pubblico, svolta dal Dipartimento P.S.;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento P.S. concordano sull'opportunità che l'esperienza formativa degli studenti più meritevoli possa arricchirsi di esperienze pratiche, così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione.

CONSIDERATO che il Dipartimento P.S. nutre e persegue un evidente interesse a diffondere

nelle nuove generazioni e nei futuri professionisti del settore la cultura amministrativa e della sicurezza, ambiti particolarmente approfonditi dal Dipartimento di Giurisprudenza, che ha elaborato in materia specifici percorsi di studio;

CONVENGONO

Art. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione regola lo svolgimento presso il Dipartimento P.S. del tirocinio curriculare per studenti in Giurisprudenza e in Servizi giuridici dell'Università Roma Tre.
2. Il Dipartimento P.S. collabora con il Dipartimento di Giurisprudenza allo svolgimento di attività di tirocinio didattico-pratiche integrative degli studi universitari. A tal fine, su istanza del Dipartimento di Giurisprudenza, accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dall'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro del Dipartimento P.S.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. Per l'ammissione al tirocinio l'istante deve, al momento della presentazione della domanda, essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ovvero del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, con una media di voti conseguiti non inferiore a 27/30.
2. Il richiedente deve essere in ogni caso in possesso del requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Art. 3

Progetto formativo

1. Le Parti, secondo quanto disposto dall'art. 4 d.m. 25 marzo 1998, n. 142, approvano l'allegato schema di Progetto formativo, che integra ad ogni effetto la presente Convenzione. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo.

Art.4

Domanda di svolgimento di tirocinio

1. Il tirocinio si svolge presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. La domanda deve essere presentata dal Dipartimento di Giurisprudenza, con indicazione dei nominativi dei laureandi che hanno fatto richiesta e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.
3. Per ciascun partecipante deve essere attestato:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) la media dei voti di tutti gli esami sostenuti.
4. La domanda è indirizzata alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dipps.555doc@pecps.interno.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
5. In caso di parere favorevole espresso dal Dipartimento P.S., il Capo della Segreteria del Dipartimento ne dà comunicazione all'Università.
6. Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso è stabilito dal Dipartimento P.S., tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche. Quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i richiedenti, è riconosciuta la preferenza sulla base della media dei voti ottenuta negli esami universitari sostenuti.

Art. 5

Durata e valore dell'attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi non prorogabili.
2. Il Dipartimento di Giurisprudenza, ove il tirocinio sia stato concluso con positiva congiunta valutazione delle Parti, rilascia certificazione, che potrà essere inserita nel curriculum del tirocinante ai fini di cui all'art. 6 d.m. 25 marzo 1998, n. 142, nonché valuta la possibilità di riconoscere crediti universitari extracurricolari.
3. Il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna, in sede di elaborazione del nuovo Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, a prevedere forme di riconoscimento di CFU per il tirocinio di cui alla presente convenzione, utili anche ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Art. 6

Modalità di svolgimento del tirocinio.

1. Il Dipartimento P.S. s'impegna a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché a rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
2. L'attività di tirocinio è svolta presso il Dipartimento P.S. e con l'assistenza di un Tutor incaricato da quest'ultima e di un Tutor indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, in maniera da garantire l'integrazione tra il percorso di studi universitari e l'attività del Dipartimento P.S. mediante la trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie al compiuto ed efficace svolgimento del percorso formativo e di orientamento.
3. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti del Dipartimento P.S., deve attenersi a quanto concordato con il Tutor di quest'ultima ed adeguarsi comunque al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche ed alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto

attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività del Dipartimento P.S. e di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

4. Il tirocinio è svolto a titolo del tutto gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività svolte. Esso, inoltre, non comporta alcun onere e/o spesa a carico del Dipartimento P.S.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitaria e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che non trovano applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva e le norme in materia di assistenza e previdenza inerenti al rapporto di lavoro.
6. In nessun modo al termine del periodo di tirocinio è possibile dar luogo a rapporto di pubblico impiego ed all'assunzione da parte del Dipartimento P.S. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Dipartimento P.S. e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche all'Università.

Art. 7

Attività ed obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante assiste e coadiuva il funzionario affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito del funzionario affidatario.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente Convenzione quadro, il tirocinante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato o di altro professionista iscritto all'ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Non può svolgere, però, alcuna attività d'ufficio con riguardo a controversie cui sia interessato lo studio professionale presso il quale svolge o ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.
4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal funzionario affidatario al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il tirocinante non può comunque avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 l. n. 124/2007 né a quelli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.
5. L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
6. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Dipartimento P.S. per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di ufficio cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
8. Il funzionario affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3.

Art.8 Assicurazione

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 9 Trattamento dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali comunque raccolti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi espresse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 10 Comunicazioni

1. L'Università cura le comunicazioni di cui all'art. 4 co. 4 d.m. 25 marzo 1998, n. 196.
2. Il Dipartimento P.S. provvede, comunque, per il tramite degli Uffici competenti, a dare informazione della Convenzione alle rappresentanze sindacali.

Art. 11 Sottoscrizione e durata

1. La durata della convenzione è fissata in un anno decorrente dalla sottoscrizione delle Parti e può essere rinnovata per lo stesso periodo su determinazione concorde delle parti, ad istanza di una di esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Franco Gabrielli

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Roma Tre
Luca Pietromarchi

Il Direttore Generale dell'Università
degli Studi di Roma Tre
Pasquale Basilicata

Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
Giovanni Serges